

Bruxelles, 7.8.2015  
C(2015) 5514 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 7.8.2015**

**che concede un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla  
globalizzazione per finanziare misure attive del mercato del lavoro a seguito degli  
esuberi nel Gruppo Alitalia in Italia**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7.8.2015

**che concede un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per finanziare misure attive del mercato del lavoro a seguito degli esuberi nel Gruppo Alitalia in Italia**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 marzo 2015 l'Italia ha presentato la domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al sostegno dei lavoratori in esubero del Gruppo Alitalia in Italia. Le azioni di cui alla domanda consistono in servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e in spese amministrative per l'attuazione del FEG.
- (2) In base alla valutazione effettuata in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1309/2013 la Commissione ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG. La Commissione ha determinato l'importo del contributo finanziario a valere sul FEG in 1 414 848 EUR, pari al 60 % della stima dei costi totali delle azioni.
- (3) A norma dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>2</sup>, la Commissione ha proposto all'autorità di bilancio di mobilitare l'importo necessario a finanziare le azioni di cui alla domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia. Dovrebbe pertanto essere adottata una decisione di concessione del contributo finanziario.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013 le spese relative ai servizi iscritti in bilancio dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 30 gennaio 2015, data in cui l'Italia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG.
- (5) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013 l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

<sup>1</sup> GU C 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>2</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (6) A norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 l'Italia dovrebbe essere responsabile in prima istanza della gestione e del controllo finanziario delle azioni che beneficiano del sostegno del FEG e dovrebbe designare gli organismi responsabili della gestione e del controllo finanziario delle azioni sostenute dal FEG conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, nonché ai criteri e alle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (7) L'Italia dovrebbe fornire informazioni sulle azioni sostenute dal contributo finanziario del FEG e sui beneficiari di tali azioni, al fine di consentire alla Commissione di valutare i risultati e l'impatto del FEG.
- (8) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Commissione, quando adotta la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del FEG, deve contemporaneamente adottare una decisione di esecuzione relativa alla concessione di un contributo finanziario. La decisione di esecuzione può tuttavia entrare in vigore solo dopo l'adozione della decisione di mobilitazione del FEG. La presente decisione dovrebbe pertanto essere notificata all'Italia non appena sia adottata la decisione di mobilitazione del FEG.
- (9) Conformemente al regolamento (UE) n. 1309/2013, si dovrebbe garantire l'applicazione della presente decisione a decorrere dalla data di adozione della decisione di mobilitazione del FEG da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) concede all'Italia un contributo finanziario di 1 414 848 EUR per finanziare le azioni di cui alla domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia.

#### *Articolo 2*

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è attuato in regime di gestione concorrente conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

#### *Articolo 3*

L'Italia utilizza il contributo finanziario a valere sul FEG per finanziare fino al 60% dei costi totali delle azioni sostenute. Un elenco indicativo di tali azioni, nonché le stime dei costi corrispondenti e del numero dei beneficiari interessati, figurano nell'allegato.

<sup>3</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

#### *Articolo 4*

1. L'Italia realizza le azioni di cui all'allegato entro il 1° aprile 2017.
2. Le spese relative ai servizi personalizzati ai beneficiari interessati sono ammissibili a decorrere dal 1° aprile 2015 fino al 1° aprile 2017.
3. Le spese amministrative per l'attuazione del FEG sono ammissibili a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 1° ottobre 2017.
4. L'Italia utilizza il contributo finanziario a valere sul FEG entro le date specificate ai paragrafi 2 e 3.

#### *Articolo 5*

Entro il 1° ottobre 2017 l'Italia presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario, come previsto all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013.

#### *Articolo 6*

L'Italia garantisce una gestione e un controllo finanziario adeguati delle azioni sostenute dal FEG. A tal fine, l'Italia ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali – direzione generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (MLPS – DG PASLF) come segue:

- il MLPS – DG PASLF – divisione III fungerà da autorità di gestione e la Regione Lazio sarà l'organismo intermedio dell'autorità di gestione,
- il MLPS – DG PASLF – divisione IV fungerà da autorità di certificazione e
- il MLPS – segretariato generale – divisione II fungerà da autorità di audit.

#### *Articolo 7*

Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Italia mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie in merito alle azioni sostenute dal FEG e ai beneficiari di ciascuna azione, in particolare allo status occupazionale dei beneficiari nell'aprile 2018, un anno dopo la fine dell'attuazione, con una ripartizione per sesso e per categoria di lavoratori.

*Articolo 8*

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno in cui il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la decisione di mobilitare il FEG.

*Articolo 9*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7.8.2015

*Per la Commissione*  
*Marianne THYSSEN*  
*Membro della Commissione*





COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 7.8.2015  
C(2015) 5514 final

ANNEX I

**ALLEGATO**

*della*

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**che concede un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla  
globalizzazione per finanziare misure attive del mercato del lavoro a seguito degli  
esuberi nel Gruppo Alitalia in Italia**

IT

IT

II

**ALLEGATO**

Azioni	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante (in EUR)	Stima dei costi totali (in EUR)
Servizi personalizzati [azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento FEG]			
Bilancio di competenze	184	70	12 880
Soggetto accreditato	184	4 000	736 000
Formazione on demand	184	4 800	883 200
Totale parziale a): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:	-	-	1 632 080 (72,09 %)
Indennità e incentivi [azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG]			
Bonus di mobilità per la formazione	90	5 000	450 000
Bonus assunzione over 50	26	7 000	182 000
Totale parziale b): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:	-	-	632 000 (27,91 %)
Azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG			
1. Attività di preparazione	-	-	8 500
2. Gestione	-	-	35 000
3. Informazione e pubblicità	-	-	8 500
4. Controllo e rendicontazione	-	-	42 000
Totale parziale c): Percentuale dei costi totali:	-	-	94 000 (3,99 %)
Costi totali (a + b + c):	-	-	2 358 080
Contributo del FEG (60 % dei costi totali)	-	-	1 414 848